

*Ricorso per separazione depositato ma non notificato:
ammissibile il cautelare autonomo sulla scuola. Tra pubblica e
privata, prevale la scuola pubblica.*

Trib. Roma, Sezione Volontaria Famiglia, decreto 10 agosto 2017
(Pres., Rel. Pratesi)

**Conflitto genitoriale per l'iscrizione scolastica – Ricorso
presentato allorchè penda il giudizio di separazione – Ricorso
depositato ma non notificato – Ammissibilità del ricorso
cautelare – Sussiste**

*Il ricorso promosso per risolvere il conflitto insorto tra i genitori
in merito alla iscrizione scolastica non è automaticamente
inammissibile in ragione della pendenza di un procedimento per
separazione personale tra le parti: in particolare, il ricorso non
può stimarsi inammissibile ove vi sia prova che il ricorso per
separazione personale sia stato depositato con successiva
emanazione del decreto di fissazione della relativa udienza
presidenziale ma non vi sia invece prova dell'avvio del relativo
iter notificatorio, il che impedisce di avere certezza che il
procedimento prenda effettivamente vita all'udienza fissata; in
tale condizione di stallo, negare l'accesso al rimedio azionato
potrebbe risolversi di fatto in un diniego di tutela, tanto più a
fronte di una decisione che deve necessariamente essere adottata
in tempi brevi, stante la prossimità con l'apertura dell'anno
scolastico.*

**Conflitto genitoriale per l'iscrizione scolastica – Scuola
pubblica in difetto di accordo – Sussiste**

*Nel dissenso fra i genitori, il Tribunale deve dare preferenza alla
scelta di un istituto pubblico di istruzione scelto tra quelli prossimi
al luogo di residenza del minore, soluzione che offre peraltro ai
figli la garanzia di una istruzione di stampo pluralistico senza
oneri per le famiglie.*

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

DECRETO

Nel procedimento ex art. 316 c.c. introdotto da A A nei confronti di B B,
volto a dirimere il contrasto insorto tra le parti in merito alla scelta
dell'istituto di istruzione ove iscrivere i minori per il prossimo anno
scolastico;

In via preliminare, in merito alla eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente, in ragione della pendenza di un procedimento per separazione personale tra le parti, il collegio osserva che la difesa ha dato prova di avere depositato un ricorso per separazione personale ed ha depositato il decreto di fissazione della relativa udienza presidenziale; non vi è invece prova dell'avvio del relativo iter notificatorio, il che impedisce di avere certezza che il procedimento prenda effettivamente vita all'udienza fissata; in tale condizione di stallo, negare l'accesso al rimedio azionato potrebbe risolversi di fatto in un diniego di tutela, tanto più a fronte di una decisione che deve necessariamente essere adottata in tempi brevi, stante la prossimità con l'apertura dell'anno scolastico;

nel merito, il contrasto attiene alla divergenza insorta in merito alla prosecuzione del percorso scolastico della figlia Z, promossa in terza elementare, presso la scuola ... (scuola privata inglese) ed alla iscrizione del più piccolo Y, che deve frequentare la prima elementare, presso il medesimo istituto; la scelta di far frequentare una scuola straniera, inizialmente condivisa da entrambi, viene oggi messa in discussione dal marito in ragione a) del dubbio che ne derivi un apprendimento insufficiente della lingua italiana, b) della particolare onerosità della retta (circostanza questa emersa in particolare a verbale durante l'udienza di comparizione delle parti);

a tali perplessità la resistente oppone la pregressa condivisione della scelta di avviare i due figli verso un indirizzo di studi internazionalistico, fornendo loro una solida conoscenza della lingua inglese, sottolineando come l'improvviso cambio di orientamento del marito sia intervenuto solo in occasione della crisi familiare e della decisione ormai inevitabile di procedere alla separazione personale.

Nel corso dell'udienza del 9.8.2017, il ricorrente – che ha inizialmente manifestato una opzione esclusiva per la scuola pubblica – ha verbalizzato l'ulteriore proposta di iscrivere i figli presso la scuola "...", istituto privato nel quale è garantita una formazione bilingue (italiano ed inglese), ed i cui costi sono sensibilmente più contenuti rispetto a quelli della scuola attualmente frequentata. Non è stato possibile raggiungere un accordo in merito a tale soluzione.

Tanto premesso, il collegio, ritiene conforme all'interesse superiore della figlia più grande Z conservare una continuità scolastica e didattica, e proseguire gli studi presso la, ove la stessa in virtù di un progetto educativo inizialmente condiviso, ha affrontato con brillanti risultati (v. documentazione in atti) le difficoltà di un programma quasi interamente svolto in lingua straniera, ed ha presumibilmente intessuto legami amicali, e maturato consuetudini con il corpo insegnante e con il metodo di studio;

per quanto attiene al figlio Y, deve giungersi a diversa soluzione; il bambino ha completato il ciclo di scuola materna e si avvia a iniziare il percorso di scuola elementare, a fronte di un dissenso paterno ormai manifesto rispetto alla scelta di una scuola straniera; non è dunque sensato che in ragione di un orientamento che i genitori avevano maturato al tempo in cui avevano una prospettiva di vita comune, si imponga contro la volontà di un genitore sin dall'esordio un percorso di studi presso un istituto privato e di lingua inglese; ebbene, nel dissenso fra i genitori, il Tribunale ritiene di dover dare preferenza alla scelta di un istituto pubblico di istruzione scelto tra quelli prossimi al luogo di residenza del minore, soluzione che offre peraltro ai figli la garanzia di

una istruzione di stampo pluralistico senza oneri per le famiglie; tuttavia, considerata l'opzione iniziale per il bilinguismo manifestata dai genitori, già efficacemente percorsa dalla sorella maggiore, ove nelle more dell'iscrizione le parti dovessero raggiungere il consenso sulla scelta dell'istituto ... che tale opzione garantisce, il minore potrà in alternativa essere iscritto presso tale istituto per frequentarvi il ciclo delle elementari; posto infatti che i genitori mantengono comunque l'affidamento congiunto dei minori sino alla emissione dei provvedimenti del giudice della separazione, restano sempre salvi eventuali diversi accordi fra di essi.

Le spese di lite vengono compensate in ragione del parziale accoglimento delle conclusioni di ambo le parti.

p.q.m.

dispone che la figlia maggiore delle parti Z prosegua il ciclo delle scuole elementari presso l'istituto attualmente frequentato;

dispone che il figlio Y, salvo diverso accordo dei genitori in merito alla sua iscrizione presso l'istituto, venga iscritto per il ciclo delle elementari presso uno degli istituti pubblici scelto in ordine di prossimità rispetto al luogo di residenza del minore.

Spese compensate.

Roma, 10.8.2017